N RG [redacted]

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione XVIII civile

Il Giudice designato,

a scioglimento della riserva di pronunzia di cui al verbale di udienza del giorno [redacted];

letti gli atti del procedimento iscritto al n. [redacted] R.G. relativo alla cittadina straniera [redacted] nata in El Salvador in data [redacted];

sentite le dichiarazioni delle parti;

visto il provvedimento reso dal Questore di Roma in data [redacted] e trasmesso a questo Ufficio in data [redacted];

sentita la richiedente con l'assistenza dell'interprete di lingua spagnola, in ordine alle circostanze enunciate nel provvedimento ed in merito ai fatti riportati a verbale;

rilevato che il trattenimento della richiedente indica quale motivo giustificativo la circostanza che la stessa non abbia ottemperato ad un decreto di espulsione del Questore;

rilevato pertanto che il cennato provvedimento ravvisa il presupposto applicativo dell'articolo 6, comma III, D. Lgs. n. 142/2015, nella natura strumentale della domanda - desunta dalle predette circostanze di natura temporale e contingente - svolta al solo scopo di ritardare ovvero di impedire l'esecuzione del decreto di espulsione;

letto l'articolo 6, comma III, D. Lgs. n. 142/2015, secondo cui "il richiedente che si trova in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione";

ritenuti insussistenti i presupposti applicativi del trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 6, comma III, D. Lgs. n. 142/2015, non essendo nel caso di specie ravvisabili elementi oggettivi dai quali fondatamente desumere la natura strumentale della domanda proposta, quanto meno sotto il profilo della protezione sussidiaria;

tenuto conto invero della circostanza che è accertata la cittadinanza salvadoregna dell'interessata, la quale è munita di passaporto, e considerato che la situazione di tale paese è caratterizzata da alto tasso di violenza a causa di una aspra guerra tra bande (come si può evincere dai rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati in merito alla situazione dello stato di provenienza);

considerato che l'interessata ha riferito di essere stata vittima di minacce e pressioni da parte di tali bande, minacce che avevano prima riguardato la figlia tredicenne, costretta a fuggire con il padre e che successivamente sono state estese alla medesima, tanto da indurla a lasciare il paese di origine;

atteso altresì che la medesima ha dedotto per un verso la presenza in Italia di una figlia minorenne, con conseguente necessità di tutela del rapporto con la minore, e per altro l'esistenza di una sistemazione abitativa stabile, che le viene offerta dal suo attuale compagno (come da dichiarazione prodotta in atti);

p.q.m.

non convalida il provvedimento di trattenimento reso dalla Questura di Roma nei confronti di [redacted] nata in El Salvador in data [redacted].

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 8.3.2019

Il Giudice

dott. Valeria Belli